Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | ROMA - Martedì, 13 dicembre 1927 - ANNO VI | Numero 287

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2539.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2207.

Nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067, dell'8 febbraio 1923, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 655, del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1924, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226, del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 2191, del 14 dicembre 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520, del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 aprile 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto n. 1559, del 13 agosto 1926;

Visto il R. decreto n. 1560, del 20 agosto 1926;

Considerato il carattere di pubblica utilità del servizio di radioaudizione circolare in quanto esso risponde a scopi d'ordine educativo, artistico e culturale che interessano la generalità dei cittadini;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e la urgenza ai fini del miglioramento e dello sviluppo del predetto servizio di stabilire nuove norme sia nei riguardi dell'ente concessionario che del controllo delle radioaudizioni, provvedendo in pari tempo ad una revisione delle tasse attualmente in vigore, alla applicazione di nuove sanzioni e alla istituzione di speciali forme di contributi di abbonamento per i Comuni del Regno, nonchè per alcune categorie di privati e di enti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e le Colonie italiane del bacino del Mediterraneo è dato in concessione esclusiva, per la durata di 25 anni con decorrenza dal 15 dicembre 1927, ad uno speciale ente che avrà la denominazione di « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » (E.I.A.R.).

Per la concessione di cui è caso, il suddetto ente, che nel testo del presente decreto sarà indicato con l'abbreviazione « E.I.A.R. », dovrà assoggettarsi a tutte le condizioni specificate nel capitolato d'oneri allegato al presente decreto, nonchè alle altre eventuali condizioni formanti oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la « E.I.A.R. », e che sarà approvata con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni.

TITOLO I.

VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI.

CAPO I.

Comitato superiore di vigilanza.

Art. 2.

E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato superiore per le radiodiffusioni, il quale dovrà esercitare la sua alta vigilanza sul servizio delle radioaudizioni circolari e studiare tutti quei provvedimenti che in vario modo possono concorrere al miglioramento di detto servizio e al relativo sviluppo.

Il Comitato di cui sopra dovrà trasmettere al Governo tutte quelle notizie e proposte che potranno essere utili per i menzionati scopi e dare il proprio parere su tutte le questioni che saranno deferite al suo esame.

Alla fine di giugno di ogni anno, il Comitato stesso dovrà inoltre compilare e trasmettere all'Amministrazione postale telegrafica la relazione dell'opera da esso svolta durante l'anno.

Detta relazione sarà aggiunta a quella pubblicata annualmente dall'Amministrazione predetta sull'andamento dei suoi servizi.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'articolo precedente sarà costituito:

1° da un presidente scelto tra i membri del Parlamento;

2° da un delegato designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in rappresentanza dei costruttori di materiali radioelettrici;

3° da un delegato designato dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, in rappresentanza dei commercianti dei materiali predetti;

4° da un delegato designato dalla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, cinematografo ed affini, in sua rappresentanza;

5° da un delegato designato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, in sua rappresentanza;

6° da un rappresentante dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

7° da un membro in rappresentanza della Federazione degli enti autarchici;

8° da un rappresentante del Sindacato autori, scrittori e musicisti;

9° da un rappresentante del Sindacato nazionale giornalisti;

10° da un membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

11° da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (sezione per l'arte musicale e drammatica);

12° da due membri scelti tra persone di spiccata notorietà nel campo musicale e letterario;

13° da due membri aventi speciale competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni;

14° da un esperto in questioni di carattere giuridico, concernenti la radiotelegrafia e la radiotelefonia.

Tanto il presidente quanto gli altri membri del Comitato saranno nominati da S. E. il Capo del Governo, su proposta del Ministro per le comunicazioni.

L'Amministrazione postale telegrafica metterà a disposizione del presidente del Comitato un funzionario che assumerà la carica di segretario.

Il presidente del Comitato potrà, per l'esecuzione dei controlli e per lo studio delle questioni, nominare delle speciali sottocommissioni e delegare quei membri che abbiano particolare competenza in materia. Potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, provocare la creazione di organi e di commissioni di controllo nelle Provincie, avvalendosi della collaborazione delle rispettive Prefetture.

Art. 4.

Il Comitato si riunirà normalmente ogni tre mesi, ma potrà essere convocato straordinariamente su decisione del presidente che fisserà la data e l'ordine del giorno delle adunanze.

Art. 5.

I membri del Comitato che non hanno domicilio in Roma avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria di L. 100 per tutto il tempo in cui dovranno attendere ai lavori del Comitato. La predetta diaria sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio (andata e ritorno).

I membri residenti in Roma percepiranno come indennità di presenza L. 50 per seduta.

Art. 6.

Le spese di cui all'articolo precedente saranno totalmente a carico dell'Ente concessionario.

Capo II.

Comitati di vigilanza nelle Colonie.

Art. 7.

Speciali Comitati di vigilanza sul servizio delle radioaudizioni circolari potranno pure essere istituiti nelle Colonie italiane del Mediterraneo, in base a norme che saranno fissate dal competente Ministero.

TITOLO II.

RIDUZIONI DELLA TASSA DI ABBONAMENTO E VARIANTI ALLE TASSE SUGLI APPARECCHI RICEVENTI.
ISTITUZIONE DI SPECIALI CONTRIBUTI DI ABBONAMENTO PER I COMUNI DEL REGNO NONCHE' PER ALCUNE CATEGORIE DI PRIVATI E DI ENTI — NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO E PER L'EROGAZIONE DI QUELLE SPETTANTI ALLO STATO.

Art. 8.

L'art. 15 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 1917, è sostituito dal seguente:

« Gli apparecchi riceventi a valvole e quelli a cristallo, le valvole termoioniche, gli altoparlanti, i ricevitori, i condensatori variabili, e i trasformatori sono sottoposti a tassa nella misura seguente:

a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura, con un minimo di L. 30;

b) per ogni apparecchio a cristallo L. 12;

c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, L. 6.

Ogni valvola multipla è soggetta a tante volte la tassa di L. 6 quante sono le valvole che essa rappresenta;

d) per ogni altoparlante, anche se esso costituisce una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, L. 24;

e) per ogni ricevitore a un solo auricolare L. 3, e per ogni ricevitore a due auricolari L. 6;

f) per ogni condensatore variabile L. 6;

g) per ogni trasformatore di alta o bassa frequenza lire 6.

« Le contestazioni circa l'applicazione delle tasse indicate nel presente articolo saranno definite dal Ministero delle finanze, sentito, ove occorra, il Collegio consultivo dei periti doganali, seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Sul provento delle suddette tasse sarà devoluto il 90 per cento a favore del concessionario e il 10 per cento a favore dello Stato.

« La detta percentuale del 10 per cento sarà devoluta, per le tasse riscosse nelle Colonie, ai rispettivi Governi ».

Art. 9.

L'importo dell'abbonamento ordinario per gli utenti privati di cui all'art. 8 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925 è stabilito in L. 72 annuali pagabili subito per intero oppure in 12 rate mensili anticipate di L. 6 cadauna. In quest'ultimo caso l'utente dovrà, a parziale deroga di quanto è prescritto dall'art. 7 del precitato decreto, pagare, in aggiunta alla quota mensile di abbonamento e a quella di licenza di L. 0.25, un diritto di L. 1 a favore dell'Amministrazione postale telegrafica.

La presente disposizione non è applicabile agli abbonamenti in corso.

Per le riscossioni effettuate nelle Colonie la tassa di licenza di L. 3 e il diritto fisso mensile di L. 1 spetteranno ai rispettivi Governi.

Gli uffici demaniali provvederanno alla esazione presso gli abbonati morosi delle rate mensili di licenza-abbonamento rimaste insolute.

Art. 10.

Le scuole pubbliche, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Comuni del Regno sono esentati dal pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento.

In sostituzione di queste, tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a 1000 abitanti, corrisponderanno all'Ente concessionario, il quale in conformità dell'art. 7 dell'unito capitolato d'oneri metterà a loro disposizione le proprie stazioni per scopi didattici e per altre finalità, un contributo annuo fisso di abbonamento nella misura determinata dall'articolo seguente.

Sono del pari esentati dal pagamento degli abbonamenti alle radioaudizioni gli ospedali militari, le Case del soldato e le sale di convegno reggimentali, così nel Regno come nelle Colonie.

Analoghe facilitazioni potranno dal Ministero delle comunicazioni essere accordate a favore di altri enti a scopo assistenziale o culturale posti alla dipendenza delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 11.

Il contributo fisso di abbonamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente è fissato nel modo seguente:

Comuni con popolazione da		Quota
1001 a 3000	abitanti	L. 50
3001 a 5000	id.	» 150
5001 a 7500	id.	» 250
7501 a 10000	id.	» 400
10001 a 15000	id.	» 600
15001 a 20000	id.	» 850
20001 a 30000	id.	» 1200
30001 a 40000	id.	» 1700
40001 a 50000	id.	» 2500
50001 a 75000	id.	» 3500
75001 a 100000	id.	» 5000
100001 a 150000	id.	» 8000
150001 a 200000	id.	» 11000
200001 a 350000	id.	» 14000
350001 a 500000	id.	» 17000
oltre a 500000	id.	» 20000

Art. 12.

Nelle Colonie le scuole, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Governi coloniali godono della esenzione stabilita al primo comma del precedente art. 10.

I contributi fissi di abbonamento di cui al secondo comma dello stesso articolo sono a carico dei rispettivi Governi in ragione di L. 5000 per la Tripolitania e di L. 2500 per la Cirenaica.

Art. 13.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presterà la propria assistenza ai Comuni, su loro richiesta, per l'acquisto e per l'impianto degli apparecchi di ricezione loro occorrenti.

Art. 14.

Per il servizio delle radioaudizioni circolari corrisponderanno un contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio:

1° gli alberghi di lusso, di prima, seconda e terza categoria;

2° gli stabilimenti termali ed idroterapici;

3° gli stabilimenti balneari marittimi;

4° i kursaals;

5° i cinematografi;

6° le associazioni, i circoli e i clubs esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali o sportivi.

Sono altresì esclusi i circoli di carattere unicamente religioso.

Art. 15.

Il contributo di abbonamento di cui al precedente articolo è fissato nel modo seguente:

per gli alberghi di lusso	L. 1500
per gli alberghi di 1ª categoria	» 800
per gli alberghi di 2ª categoria	» 500
per gli alberghi di 3ª categoria	» 150
per gli stabilimenti termali ed idroterapici (per ogni stabilimento)	» 200
per gli stabilimenti balneari marittimi se provvisti di più di 50 cabine fino a 100	» 100
se di 101 a 200	» 150
se di 201 a 300	» 300
da 301 in più	» 500
per i cinematografi e kursaals se il reddito lordo accertato non raggiunge le L. 6000	L. 100
da L. 6001 a L. 12,000	» 150
da L. 12,001 a L. 25,000	» 300
da L. 25,001 in più	» 800
per i circoli, clubs ed associazioni di cui al n. 6 del precedente articolo se posti in località con popolazione riunita superiore a 5000 abitanti fino a 20,000	» 80
da 20,001 a 100,000	» 150
da 100,001 in su	» 300

Art. 16.

I contributi di cui all'art. 10 e seguenti saranno versati a datare dal 1° gennaio 1928 al Ministero delle finanze in quote semestrali anticipate con decorrenza dal 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, seguendo all'uopo le modalità che verranno stabilite a cura del suddetto Ministero.

Il Ministero delle finanze provvede al termine di ciascun esercizio finanziario al versamento a favore del concessionario delle somme ad esso dovute sui proventi delle tasse e dei contributi, dedotta, anche su questi ultimi, una quota del 10 per cento che resta devoluta allo Stato.

Il Ministero delle finanze però, in base al presunto provento del cespite e salvo conguaglio finale, corrisponderà all'Ente concessionario degli acconti bimestrali nella somma da fissarsi all'inizio di ciascun esercizio, compreso quello in corso.

Per quanto concerne le Colonie, i rispettivi Governi provvederanno direttamente alla riscossione degli eventuali contributi di cui agli articoli 14 e 15, che corrisponderanno all'Ente concessionario seguendo le modalità di cui sopra.

Art. 17.

Il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze per costruzione, vendita ed uso di apparecchi riceventi per radioaudizione nella Tripolitania e Cirenaica sono di competenza dei rispettivi Governi, ai quali, oltre che le corresponsioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, sarà devoluto per intiero l'importo delle tasse di vendita e costruzione.

TITOLO III.

SANZIONI PER GLI UTENTI CLANDESTINI.

Art. 18.

Oltre al personale di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, sono competenti ad accertare le contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale.

Art. 19.

In caso di fondato sospetto di contravvenzioni, tutti gli ufficiali di cui all'art. 16 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, potranno eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale.

Art. 20.

La pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'art. 21 del citato R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, comminata contro gli abusivi detentori di apparecchi, è stabilita in L. 500.

TITOLO IV.

PRIVILEGI FISCALI.
ESPROPRIAZIONE PER SCOPO DI PUBBLICA UTILITA'.

Art. 21.

E' concessa l'esenzione da tutte le tasse che sarebbero dovute all'erario per la trasformazione di cui all'art. 1, comma *a*), dell'annesso capitolato d'oneri e conseguente trasferimento dei beni della Unione Radiofonica Italiana nel nuovo ente concessionario « E.I.A.R. ».

Il verbale dell'assemblea per la trasformazione di cui al comma precedente, lo statuto e la convenzione che sarà stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario come qualsiasi altro atto relativo alla convenzione predetta saranno redatti su carta libera e registrati con la tassa fissa di L. 10.

Art. 22.

Oltre che alle linee che collegano gli impianti microfonici destinati alla radiotrasmissione circolare con le relative stazioni come da articolo 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, vengono estese alle opere ed agli impianti della « E.I.A.R. » le disposizioni per l'espropriazione a scopo di pubblica utilità.

Art. 23.

Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) è autorizzato ad emanare d'accordo coi Ministeri interessati norme opportune circa lo svolgimento dei servizi radiotelegrafici durante le ore riservate alle trasmissioni della « E.I.A.R. » per modo da evitare dannose interferenze al servizio delle radioaudizioni.

Art. 24.

E' data facoltà al Governo del Re di compilare un testo unico di tutte le disposizioni che regolano il servizio delle radioaudizioni circolari.

Art. 25.

Qualora un Comune che si trovi fuori del raggio di azione di una delle stazioni esistenti o previste nell'annesso capitolato d'oneri, convenzionalmente stabilito come segue:

stazione di Kw. 1,5, chilometri 125,
stazione di Kw. 3, chilometri 225,
stazione di Kw. 5, chilometri 275,
stazione di Kw. 7, chilometri 325

riesca a provare che in tutto il suo territorio, anche con buoni apparecchi, non è possibile di ricevere da alcuna delle stazioni suddette, esso potrà chiedere al Ministero delle comunicazioni l'esonero dal pagamento del contributo.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere il detto esonero o il rimborso delle somme anticipate a tale titolo, soltanto dopo avere eseguito le necessarie indagini ed accertata la impossibilità di ricezione di cui sopra. La predetta disposizione è applicabile anche nei riguardi degli alberghi, stabilimenti, ecc. di cui all'articolo 14.

Appena sarà attivata la nuova stazione di Roma la possibilità di esonero cesserà per tutti indistintamente i Comuni, alberghi, stabilimenti, ecc. di cui sopra, soggetti al contributo.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Ai costruttori, ai commercianti ed ai rivenditori di ricevitori sia ad uno che a due auricolari, di condensatori variabili, di trasformatori sia di alta che di bassa frequenza e di valvole multiple tassabili ai sensi dell'art. 8 ed esistenti nei magazzini alla data di applicazione del presente Regio decreto-legge, è fatto obbligo della denuncia dei materiali stessi con regolare inventario all'ufficio tecnico di finanza.

I costruttori, i commercianti ed i rivenditori suddetti dovranno iscrivere i materiali stessi nel registro prescritto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, versando l'ammontare delle relative tasse all'ufficio del registro entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente Regio decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e allegando le quietanze al su menzionato registro.

Art. 27.

I Regi decreti n. 2191 e n. 1560 rispettivamente del 14 dicembre 1924 e 20 agosto 1926 sono abrogati. Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni non conformi al presente decreto.

Art. 28.

Il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 che avranno la loro attuazione col 1° gennaio 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI
VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 48. — CASATI.

ALLEGATO.

Capitolato d'oneri per l'Ente concessionario dei servizi di radioaudizione circolare.

Art. 1.

L'Ente concessionario « E.I.A.R. » sarà costituito in società anonima e risulterà dalla trasformazione della Unione Radiofonica Italiana ex concessionaria, la quale prende impegno entro il 1° febbraio 1928:

a) di deliberare la propria trasformazione, assumendo la nuova denominazione « E.I.A.R. » e trasferendo nell'Ente così denominato l'intero suo patrimonio, impianti,

linee, auditori, organizzazione, beni mobili ed immobili, nulla escluso ed eccettuato;

b) di deliberare contemporaneamente l'aumento del proprio capitale nella misura di 2,000,000 di lire mediante la emissione di nuove azioni che saranno offerte in sottoscrizione agli attuali azionisti ed ai seguenti gruppi:

1° Costruttori di materiale radiofonico;

2° Commercianti non costruttori del suddetto materiale;

3° Imprese, ditte o aziende per la produzione, vendita e utilizzazione di materiali e impianti elettrici;

4° Società degli autori;

5° Gruppo dei proprietari di teatro;

6° Sindacato della stampa;

7° Gruppo degli editori musicali;

8° Radiodilettanti.

Successivamente la « E.I.A.R. » dovrà entro il termine di un anno dalla data della concessione elevare il suo capitale a 10 milioni emettendo nuove azioni che saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione del capitale da essi posseduto e ciò anche per gli ulteriori aumenti di capitale richiesti ai fini dello sviluppo e del miglioramento del servizio.

A garantire l'italianità della società il capitale dovrà essere costituito da azioni nominative e intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani e portare la indicazione della loro negoziabilità solo all'interno del Regno.

Del Consiglio di amministrazione dovranno far parte quattro delegati del Governo.

Il presidente, il consigliere delegato, i sindaci, il personale direttivo anche per la parte artistica, come tutto il personale di amministrazione debbono essere italiani.

La nomina del presidente o del consigliere delegato e di chi sarà comunque investito delle funzioni proprie di tali cariche dovrà essere approvata dal Regio Governo.

Tanto l'approvazione di cui è cenno, quanto la partecipazione dei consiglieri di nomina governativa, non implicheranno alcuna responsabilità da parte dello Stato, neppure in relazione all'andamento dell'azienda.

Il personale artistico dovrà essere prevalentemente di nazionalità italiana.

Per tutto il periodo della concessione il Governo non accorderà ad altri concessioni per servizi di radioaudizione circolare.

Art. 2.

Le entrate ordinarie dell'Ente concessionario saranno assicurate in conformità delle norme contenute nel R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925 e delle varianti di cui al titolo II dell'annesso Regio decreto-legge dai proventi che seguono:

a) dalle tasse di abbonamento;

b) dalle tasse sui materiali;

c) da speciali contributi di abbonamento dei Comuni e di speciali categorie di enti e di privati.

Inoltre il concessionario potrà fruire dei proventi della pubblicità purchè questa sia contenuta nei limiti stabiliti dal presente capitolato.

Art. 3.

L'Ente concessionario s'impegna di attuare il seguente piano tecnico d'impianti:

a) sostituzione dell'attuale stazione di Milano con altra della potenza di 7 Kw.;

b) impianto a Genova di una stazione di Kw. 1,5 (l'attuale di Milano);

c) impianto di una stazione di 5 Kw. a Torino;

d) sostituzione dell'attuale stazione di Roma con un'altra della potenza di 25 Kw.;

e) impianto a Palermo di una stazione di 3 Kw. (l'attuale di Roma);

f) impianto di una stazione di 7 Kw. a Trieste.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi darà in uso all'Ente concessionario, mediante un canone di affitto e manutenzione da basarsi sull'effettivo costo, una bicoppia dei cavi telefonici interurbani, per ciascuno dei tratti Milano-Trieste, Udine-Tarvisio e Milano-Chiasso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile e le esigenze del servizio telefonico lo consentano.

Ove l'Ente concessionario ne faccia richiesta e semprechè non si oppongano difficoltà tecniche, l'Amministrazione postale telegrafica inserirà e darà in uso all'Ente stesso una bicoppia in altri tratti dei cavi telefonici interurbani, mediante un canone di affitto e manutenzione da fissarsi com'è indicato al comma precedente.

La nuova stazione di Milano sarà attivata entro il 1927.

La stazione di Roma dovrà essere attivata entro il 31 dicembre 1929, quelle di Genova e Torino entro il 1928, e quelle di Trieste e Palermo entro il 1930.

Conformemente al disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre accordare soltanto all'Ente concessionario il permesso di avvalersi di fili adibiti sia al servizio pubblico che privato per la ritrasmissione delle radiodiffusioni circolari. Nel caso di linee telefoniche interurbane la « E.I.A.R. » dovrà per l'uso di cui sopra corrispondere all'Amministrazione postale telegrafica il relativo canone di affitto da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Per le forniture ad essa occorrenti, la « E.I.A.R. » dovrà in base alle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, integrata dal R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, e nei casi previsti da dette disposizioni, dare la preferenza ai prodotti nazionali.

Art. 5.

I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radioaudizione circolare dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione postale telegrafica che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emetterà il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo di dette stazioni sarà pure effettuato dalla Amministrazione postale telegrafica a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Ove la Società intendesse modificare gli impianti esistenti, essa dovrà chiedere sempre la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale telegrafica.

Se dopo l'attuazione del piano tecnico indicato al precedente art. 3, l'Amministrazione postale telegrafica, su parere del Comitato superiore di vigilanza, ritenesse necessaria, al fine di assicurare un servizio normale di ricezione in tutta Italia e nelle Colonie italiane del Mediterraneo, l'esecuzione di ulteriori impianti per stazioni trasmittenti o ripetitrici, l'Ente concessionario avrà l'obbligo di provvedere a tali impianti entro i termini che saranno stabiliti d'accordo con l'Amministrazione stessa.

Qualora gli impianti della « E.I.A.R. » dessero luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'Ente concessionario dovrà nei casi di assoluta indispensabilità attuare i provvedimenti che l'Amministrazione postale telegrafica su conforme parere del Comitato superiore di vigilanza riconoscerà necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 6.

Ai fini del servizio le stazioni trasmittenti sono classificate come segue:

a) stazioni nazionali principali: Roma;

b) stazioni nazionali secondarie: Trieste, Milano, Torino;

c) stazioni regionali: Palermo, Napoli, Genova.

La Società concessionaria dovrà mantenere sempre le stazioni in piena efficienza introducendo negli impianti i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica, ed attivare un servizio soddisfacente da ogni punto di vista, organizzando programmi utili, interessanti e pregevoli sia dal lato artistico che da quello culturale, educativo e patriottico.

Art. 7.

Le stazioni trasmittenti della « E.I.A.R. » dovranno essere utilizzate soltanto per trasmettere concerti musicali, audizioni teatrali o riflettenti importanti cerimonie, avvenimenti sportivi, ecc., conferenze, prediche, discorsi, lezioni e simili nonchè notizie, queste ultime però sotto le garanzie determinate nell'ultima parte del presente articolo.

Il concessionario dovrà predisporre, tenendo conto delle esigenze d'ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante l'anno e i relativi orari, chiedendo su ciò l'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) il quale deciderà su parere del Comitato superiore di vigilanza.

La « E.I.A.R. » dovrà porre a disposizione dello Stato due ore al giorno (escluse quelle dei programmi serali) per i comunicati governativi. Inoltre essa dovrà, su richiesta del Governo, prestare in qualunque momento la sua opera per manifestazioni di interesse generale o collettivo, rimanendo peraltro stabilito che all'infuori di casi speciali le prestazioni in parola potranno essere richieste al massimo per tre giorni della settimana.

Per quanto poi concerne le esigenze d'ordine locale la « E.I.A.R. » dovrà nelle ore antimeridiane e per un periodo complessvo di sei ore settimanali svolgere un programma che interessi particolarmente i Comuni nonchè le scuole e gli altri istituti da essi dipendenti, trasmettendo dalle varie stazioni notizie, lezioni e conferenze compilate a cura dei Comuni stessi per scopi didattici, economici ed agrari.

La pubblicità è accordata ma a condizione che sia mantenuta nelle forme più convenienti, per non recare pregiudizio alla bontà e qualità dei programmi e purchè la trasmissione delle frasi aventi carattere esclusivo di pubblicità non occupi più del 10 per cento del tempo riservato al concessionario per la esecuzione dei programmi.

La trasmissione di comunicati di carattere politico e di notizie attuali di carattere economico è subordinata al preventivo visto dell'autorità politica locale, salvo il caso di notizie fornite da agenzia autorizzata dal Governo.

A tale uopo a spese della « E.I.A.R. » un funzionario competente potrà essere distaccato presso gli uffici trasmittenti.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere un registro sul quale dovrà essere presa nota di tutte le trasmissioni effettuate giornalmente.

Alla Società concessionaria è vietato di prendere accordi con Stati, enti o privati stranieri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 8.

A principiare dal 1931 la « E.I.A.R. » corrisponderà allo Stato un canone pari al 3,5 per cento degli introiti lordi di cui al precedente art. 2.

Il versamento del canone contemplato nel precedente comma dovrà essere effettuato all'Amministrazione postale e telegrafica non oltre i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Se per tre anni consecutivi gli utili comunque distribuiti supereranno il 10 per cento, l'Amministr[illegible]ne postale telegrafica avrà facoltà di procedere ad una congrua riduzione delle tasse e dei contributi di cui al precedente art. 2.

Per gli introiti realizzati nelle Colonie il suddetto canone del 3,5 per cento sarà devoluto ai rispettivi Governi.

Art. 9.

La Società concessionaria sarà tenuta ad iscrivere in apposita contabilità-oro il costo reale degli impianti mediante la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Il costo reale degli impianti verrà, all'atto della sua iscrizione nell'apposità contabilità, tradotto in lire-oro, applicando nella conversione la media annuale di tutti i cambi fissati sui certificati doganali dell'anno solare in cui l'impianto in tutto o nella parte principale è stato eseguito.

La quota di ammortamento annuale degli impianti verrà calcolata sul valore oro degli impianti stessi iscritti nella apposita contabilità.

Tale ammortamento in ciascun anno non sarà inferiore all'1,5 per cento per gli edifici e terreni, al 10 per cento per il materiale radioelettrico, e al 5 per cento per gli altri materiali costituenti gli impianti del rispettivo valore iscritto inizialmente nella contabilità-oro di cui sopra.

Resta al prudente criterio della Società concessionaria di stabilire, con l'adesione del Ministero delle comunicazioni, tali quote in misura maggiore ogni qualvolta il deperimento dei materiali, speciali circostanze e sopravvenute innovazioni nella tecnica lo giustifichino.

Potrà anche l'Amministrazione postale telegrafica prescrivere a suo insindacabile giudizio l'aumento di dette quote quando le ragioni suindicate lo consiglino.

Nell'apposita contabilità sarà nel modo sopra detto e con la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni iscritto il costo degli impianti già esistenti per i servizi di radioaudizione circolare con deduzione degli ammortamenti nella misura sopra indicata.

Tale iscrizione dovrà effettuarsi entro il 30 aprile 1928.

In caso di disaccordo circa la valutazione dei predetti impianti deciderà una Commissione peritale costituita da tre membri di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dall'Ente concessionario e il terzo di comune accordo fra le parti e, in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il 10 per cento degli incassi della pubblicità al netto da qualsiasi spesa di produzione dovrà dal concessionario es-

sere accantonato come fondo per le spese di propaganda per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

Tale propaganda che si svolgerà sotto il controllo del Comitato superiore di vigilanza e alla quale potranno contribuire mediante sovvenzioni i vari gruppi interessati (industriali e commercianti, radioamatori, utenti, ecc.) sarà effettuata mediante esposizioni, conferenze, pubblicazioni, trattenimenti pubblici, lotterie, ecc., di cui gli utenti fruiranno gratuitamente o con speciali ribassi.

Art. 11.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, il controllo sugli adempimenti di cui al precedente art. 6, nonchè di fare eseguire l'accertamento delle scritture e atti per la verifica della contabilità-oro e del canone di cui all'art. 8.

Durante l'impianto, l'avviamento o l'esercizio delle stazioni l'Ente concessionario dovrà inoltre su richiesta dell'Amministrazione postale telegrafica permettere la presenza a scopo di istruzione del personale governativo da essa designato e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria per tale scopo.

Art. 12.

Nei casi di inadempienza, da parte della « E.I.A.R. », degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio, o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società, sarà in facoltà del Ministero delle comunicazioni di applicare ammende da un minimo di L. 5000 ad un massimo di L. 20,000.

A giudizio del Ministero, sentito il Comitato superiore di vigilanza, l'Ente concessionario, ove fosse recidivo in gravi inadempienze, potrà incorrere nella revoca della concessione.

In quest'ultimo caso, il deposito cauzionale sarà incamerato senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie per danni da intentarsi sia per parte dell'Amministrazione, sia da parte di terzi.

Art. 13.

E' riservato al Ministero dell'interno di modificare, per motivi di ordine pubblico, quando lo ritenga opportuno a suo giudizio insindacabile, il piano di massima dei programmi e gli orari.

Per ragioni militari o per gravi ragioni di ordine pubblico, il Governo potrà con decreto Reale, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società. Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società concessionaria. La riconsegna degli impianti alla Società dovrà essere fatta nello stesso stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi all'Ente concessionario, al quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto, detratte le spese, ma se la sospensione dovesse durare più di sei mesi sarà garantito dallo Stato al concessionario un utile pari alla media degli utili distribuiti dalla Società nei precedenti tre anni di esercizio ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.

Art. 14.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi da essa assunti la « E.I.A.R. » dovrà entro 15 giorni dalla data della firma della convenzione effettuare un deposito di L. 300,000 in numerario o in titoli dello Stato al tasso corrente.

Tale deposito dovrà entro il 1° gennaio 1929 essere portato a L. 500,000.

Gli interessi della somma depositata saranno di spettanza dell'Ente concessionario.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di multe o altro dovrà essere reintegrato entro un mese.

Art. 15.

Il verbale dell'assemblea costitutiva e lo statuto dell'Ente concessionario dovranno essere conformi alle clausole contenute nel presente capitolato ed avere l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di varianti allo statuto dovrà sempre chiedersi preventivamente l'autorizzazione del predetto Ministero.

Art. 16.

La « E.I.A.R. » dovrà trasmettere all'Amministrazione postale telegrafica il bilancio annuale dell'azienda entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 17.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere, esistenti o che potranno essere in seguito emanate in merito alle radiocomunicazioni.

Non sono ammesse subconcessioni.

Art. 18.

Lo Stato si riserva il diritto di riscattare con un preavviso di un anno le stazioni date in concessione dopo 15 anni dalla loro entrata in funzione.

Il prezzo di riscatto sarà computato in base al costo reale degli impianti quale risulterà dalla iscrizione nell'apposita contabilità di cui all'art. 9 diminuito delle rate dell'ammortamento.

Il prezzo di riscatto sarà corrisposto in lire-carta applicando nella convenzione la media annuale di tutti i cambi fissati nei certificati doganali nei dodici mesi precedenti la data di riscatto.

In tal caso spetterà, inoltre, alla Società concessionaria un indennizzo equivalente al valore attuale dedotto lo sconto composto del 6 per cento, di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, quanti sono gli anni di durata della concessione.

Analogamente, in base alla suddetta contabilità-oro e alle effettuate quote annue di ammortamento verrà stabilito il prezzo del riscatto degli impianti da parte dello Stato, alla scadenza della concessione nel caso che questa non venisse prorogata.

Allo scioglimento o liquidazione della Società per scadenza della concessione o per altre cause, dovrà determinarsi da una parte il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti nel momento della liquidazione o fusione delle attività stesse distribuite in natura fra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione, dall'altra la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata. La differenza tra l'una e l'altra

somma costituisce un utile e su di essa dovrà venire corrisposta allo Stato una compartecipazione nella misura del 50 per cento.

Nel caso di cui al comma precedente, nessun onere e nessuna responsabilità potranno derivare allo Stato circa impegni di qualsiasi natura assunti dal concessionario verso terzi.

Art. 19.

Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle comunicazioni, due dall'Ente concessionario, ed il quinto nominato di intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà da amichevole compositore.

Art. 20.

Le domande per dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti dell'Ente concessionario « E.I.A.R. » debbono essere rivolte al Ministero delle comunicazioni.

In base ai progetti esecutivi già approvati, il predetto Ente procederà alla espropriazione dei terreni, fabbricati e diritti reali immobiliari necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo alla liquidazione delle relative indennità sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le Colonie:
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2540.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2241.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia università e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, concernente il passaggio dell'Università di Perugia tra le università Regie di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione stipulata in Perugia, in data 8 ottobre 1927, fra lo Stato e gli altri enti sovventori, per il mantenimento della Regia università e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, salvo le modificazioni da apportarsi alla convenzione medesima giusta gli articoli seguenti.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 5 della convenzione, di cui al precedente articolo, è da sostituire il seguente:

« L'ordinamento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia sarà stabilito in conformità delle norme contenute in successivo apposito Regio decreto ».

Art. 3.

Ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 5 della convenzione sono da sostituire i seguenti:

« 1. Il Ministero dell'economia nazionale con L. 40,000 in virtù dell'articolo 4 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;

« 2. Lo stesso Ministero dell'economia nazionale con lire 290,000, in virtù del predetto apposito Regio decreto ».

Art. 4.

Con successiva convenzione, da approvarsi a termine dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sarà provveduto, oltre che alle modifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, anche a quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 81. — SIROVICH.

Convenzione per il mantenimento della Regia università degli studi di Perugia e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

N. 1327 di repert.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 addì 8 ottobre in una delle sale della Regia prefettura di Perugia.

Innanzi a me dott. Zacchi Giuseppe, primo segretario di prefettura delegato a distendere e ricevere il presente pub-

blico atto amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 94, 95 e 96 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei, signori:

dott. cav. uff. Giuseppe De Salvo,
dott. cav. Francesco Pasta,

sono comparsi i signori:

il comm. dott. Giuseppe Mormino, prefetto della Provincia, in nome e in rappresentanza dell'on. Ministero dell'istruzione e dell'on. Ministero dell'economia nazionale;

il comm. dott. Guido Manganelli, il quale interviene in questo atto nella sua duplice qualità: primo, di commissario governativo della Regia università degli studi di Perugia; secondo, di presidente della Commissione straordinaria per la provincia di Perugia;

l'on. prof. Sergio Panunzio, nella sua qualità di rettore della Regia università stessa;

il comm. avv. Oscar Uccelli, podestà del comune di Perugia, in rappresentanza del proprio Comune, ed in qualità di delegato dei seguenti Comuni ed Enti: Camera di commercio ed industria dell'Umbria, comuni di Orvieto, Fabro, Parrano, Baschi, Bastia, Citerna, Città di Castello, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, San Giustino, Torgiano, Todi, Umbertide, Valfabbrica, Sellano, Terni, Acquasparta, Lugnano in Teverina, Polino, Sangemini, Fratta Todina, Deruta, Tuoro sul Trasimeno, Ficulle, Foligno, Collazzone, Marsciano, Massa Martana, Passignano sul Trasimeno, Cascia, Norcia, Narni e Spoleto per i cessati comuni di Giano e Campello sul Clitunno.

Tutti i predetti intervenuti, a me personalmente noti anche nelle loro rispettive qualità, hanno premesso:

che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, l'Università degli studi in Perugia è compresa fra le università Regie di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e la Scuola di medicina veterinaria annessa alla cessata libera Università è costituita in autonomo Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

che al mantenimento dei due Istituti sono assegnati contributi annui dello Stato nella misura di L. 760,000 per la Regia università (delle quali L. 360,000 risultanti da decreto n. 1965 in data 29 ottobre 1925 e L. 400,000 da decreto n. 2375 in data 30 dicembre 1926) e di L. 330,000 per il Regio istituto superiore di medicina veterinaria (delle quali L. 40,000 risultanti dal decreto n. 1965 in data 29 ottobre 1925 e L. 290,000 come da decreto in corso);

che dal Comitato costituito a norma del decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, si è proceduto alla ripartizione del materiale scientifico fra i due nuovi Enti e si è determinata la quota dei vari redditi patrimoniali;

che fra la Congregazione di carità di Perugia e l'Amministrazione universitaria è già stata stipulata una regolare convenzione per il funzionamento clinico dell'ospedale e che la Congregazione stessa con sue deliberazioni in data 6 dicembre 1926 e in data 14 luglio 1927, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il 27 gennaio e il 21 luglio 1927, ha stabilito di procedere subito alla costruzione di appositi locali per il migliore funzionamento della clinica ostetrica prima deficienti e di mettere a completa disposizione delle cliniche pediatrica e oculistica un altro piccolo padiglione ad esse vicino;

che fra l'Amministrazione universitaria e l'Istituto superiore agrario di San Pietro sono state stipulate, oltre a quelle già esistenti da tempo per vari insegnamenti, due regolari convenzioni che permettono all'Università di servirsi di cattedre e di laboratori esistenti presso l'Istituto stesso ai fini dell'insegnamento dell'igiene e della chimica generale, la prima in data 21 maggio 1927 e la seconda 29 agosto 1927;

che fra l'Amministrazione universitaria e l'Amministrazione provinciale dell'Umbria è già stata stipulata regolare convenzione in data 11 giugno 1926 per l'uso dei locali del manicomio provinciale nonchè per varie prestazioni nell'interesse didattico e scientifico;

che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione per l'Università si prevede una spesa complessiva di L. 1,856,196.70, la qual somma, diminuita del rendimento delle tasse scolastiche calcolate in lire 140,000, di L. 249,868.70 di rendita netta patrimoniale e di L. 33,078 per altre varie entrate per annualità perpetue, rimborsi di spese come da convenzioni e da altro, si riduce a L. 1,433,250, e che ad integrare la quota dello assegno fisso conferito dallo Stato in L. 760,000 fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto contribuiscono le provincie di Perugia e di Terni (L. 310,000), il comune di Perugia (L. 260,000), il Collegio pio della Sapienza (L. 50,000), ed altri enti locali (L. 53,250);

che per il Regio istituto superiore di medicina veterinaria, al cui ordinamento provvede direttamente il Ministero dell'economia nazionale, viene stabilita la quota di rendita netta patrimoniale fissata dal Comitato in ragione di circa il 16 per cento secondo il parere del Ministero stesso dell'economia nazionale in L. 25,700, oltre il concorso volontario di L. 68,800, stabilito dalla Regia università di Perugia in base al contributo ad esso dato dai vari enti.

Tuttociò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia con annessa Scuola di ostetricia;
3. Scuola di farmacia: corso di diploma, corso di laurea.

Art. 2.

I posti di ruolo sono stabiliti nella pianta organica allegata alla presente convenzione.

Il numero dei posti stessi può essere aumentato per esigenze didattiche e scientifiche dal Consiglio di amministrazione purchè dai proventi fissati nel bilancio dell'Università risulti la necessaria disponibilità finanziaria.

Il trattamento economico dei professori di ruolo è quello stabilito per le Università tipo *A*. Tale trattamento avrà completo effetto dal giorno della ratifica ministeriale della presente convenzione.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, la provincia di Perugia, il comune di Perugia, la provincia di Terni e gli altri enti, si obbligano a concorrere alla spesa complessiva come sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annuali:

1° il Ministero della pubblica istruzione nella misura di L. 760,000;

2° le provincie di Perugia e di Terni, già costituenti la provincia dell'Umbria come da deliberazione 15 gennaio 1926 della provincia dell'Umbria, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 gennaio 1926 col n. 1418, divisione 2ª, con L. 310,000;

3° il comune di Perugia, come da deliberazione 22 dicembre 1925, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 gennaio 1926 con il n. 3619, con L. 260,000;

4° il Collegio pio della Sapienza come da obbligazione statutaria, con L. 50,000;

5° il Consorzio volontario composto dai seguenti Comuni ed Enti, come da deliberazioni debitamente approvate:

I. Camera di commercio	L.	10,000
II. Comune di Orvieto	»	5,500
III. Comune di Parrano	»	100
IV. Comune di Fabro	»	600
V. Comune di Baschi	»	1,000
VI. Comune di Citerna	»	600
VII. Comune di Città di Castello	»	2,000
VIII. Comune di Gubbio	»	500
IX. Comune di Lisciano Niccone	»	100
X. Comune di Magione	»	2,500
XI. Comune di San Giustino	»	1,000
XII. Comune di Torgiano	»	1,300
XIII. Comune di Todi	»	4,000
XIV. Comune di Umbertide	»	2,600
XV. Comune di Valfabbrica	»	800
XVI. Comune di Bastia	»	500
XVII. Comune di Sellano	»	500
XVIII. Comune di Terni	»	3,000
XIX. Comune di Acquasparta	»	1,200
XX. Comune di Lugnano in Teverina	»	100
XXI. Comune di Polino	»	50
XXII. Comune di Sangemini	»	500
XXIII. Comune di Spoleto per il cessato comune di Giano	»	100
XXIV. Comune di Fratta Todina	»	100
XXV. Comune di Deruta	»	1,500
XXVI. Comune di Tuoro sul Trasimeno	»	100
XXVII. Comune di Ficulle	»	500
XXVIII. Comune di Foligno	»	4,000
XXIX. Comune di Collazzone	»	300
XXX. Comune di Marsciano	»	4,000
XXXI. Comune di Massa Martana	»	1,000
XXXII. Comune di Passignano sul Trasimeno	»	1,000
XXXIII. Comune di Spoleto pel cessato comune di Campello sul Clitunno	»	200
XXXIV. Comune di Cascia	»	1,400
XXXV. Comune di Norcia	»	100
XXXVI. Comune di Narni	»	500
In tutto	L.	53,250

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione al quale sono affidati il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università è costituito come segue:

1° il rettore che lo presiede;

2° il rappresentante del Governo;

3° l'intendente di finanza della provincia di Perugia;

4° n. 2 professori stabili designati collegialmente dai presidi delle Facoltà che costituiscono l'Università;

5° n. 4 rappresentanti degli enti sovventori, cioè uno della provincia di Perugia, uno del comune di Perugia, uno della provincia di Terni, uno della locale Congregazione di carità.

Potranno avere un proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione quegli enti, consorzi o privati che concorressero, mediante obbligazioni successive alla presente convenzione e per la restante intera durata di essa, al mantenimento dell'Università con un contributo annuo minimo non inferiore al decimo del contributo dello Stato.

I membri elettivi e quello scelto dal Ministero durano in carica un biennio e possono essere confermati. Ove senza giustificato motivo i componenti non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.

Oltre al rettore e ai membri elettivi delle Facoltà nessun membro del Consiglio d'amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengono al personale universitario.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministero dell'istruzione.

Art. 5.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria è organizzato in conformità ai Regi decreti 31 ottobre 1923, numero 2492, 30 novembre 1924, n. 2172, e 4 settembre 1925, n. 1762.

Al mantenimento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria concorrerà:

1° il Ministero della pubblica istruzione con L. 40,000 sul contributo fissato di L. 400,000 dal R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;

2° il Ministero dell'economia nazionale con un contributo annuo di L. 290,000, giusta decreto in corso;

3° la Regia università di Perugia:

a) con un contributo annuo di L. 25,700 sulle rendite patrimoniali nette dell'Università stabilito ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge succitato;

b) con un assegno annuo di L. 68,800 che rappresentano l'atto di liberalità compiuto dalla Regia università di Perugia sui concorsi e contributi ad essa assegnati dai vari enti della regione.

I posti di ruolo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria sono quelli indicati nella annessa tabella.

Art. 6.

Il materiale scientifico appartenente alle cliniche e agli Istituti della cessata libera Università degli studi è devoluto alla Regia università che cede l'uso di quello attualmente esistente nelle cliniche e negli Istituti che costituiscono la cessata Scuola di medicina veterinaria, e che risulta dai vari inventari aggiornati, al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 7.

La presente convenzione avrà effetto dal 15 ottobre 1925 fatta eccezione per quanto si riferisce al trattamento economico del personale, che avrà vigore, nella misura indicata negli allegati alla presente convenzione, dal giorno della sua approvazione da parte dei competenti organi centrali.

La presente convenzione avrà la durata di un decennio, ma s'intenderà prorogata di decennio in decennio ove non intervengano denuncie al rettore almeno due anni avanti la scadenza del decennio.

Art. 8.

La presente convenzione non sarà valida finchè non sia stata approvata con Regio decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 9.

La presente convenzione non dà luogo a tasse e spese perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

TABELLE ORGANICHE.

Posti di ruolo nella Regia università di Perugia:
1. Facoltà di giurisprudenza, 11.
2. Facoltà di medicina e chirurgia, 14.
3. Scuola di farmacia, 1.

Posti di ruolo nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria, n. 5.

Il presente atto, letto ad alta ed intelligibile voce, viene approvato, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me ufficiale rogante.

GIUSEPPE MORMINO, Regio prefetto di Perugia.
GUIDO MANGANELLI.
Prof. SERGIO PANUNZIO, rettore della Regia università.
OSCAR UCCELLI, podestà di Perugia.
GIUSEPPE DE SALVO, teste.
FRANCESCO PASTA, teste.
GIUSEPPE ZACCHI, delegato ai contratti.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2541.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2213.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 53. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2542.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2243.

Approvazione della tabella del personale aggregato in servizio nelle carceri delle nuove Provincie e degli assegni ad esso spettanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973, riguardante l'assunzione del personale provvisorio delle carceri delle nuove Provincie;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, relativo al trattamento economico del personale aggregato dell'Amministrazione carceraria;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di emanare le norme per l'applicazione del citato R. decreto n. 1758 al personale aggregato degli stabilimenti carcerari delle nuove Provincie assunti in virtù del menzionato R. decreto n. 2973;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con la quale vengono determinati gli assegni da corrispondersi a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, alle diverse categorie del personale aggregato dell'Amministrazione carceraria, assunto in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973.

Art. 2.

I nuovi assegni decorrono dal 1° marzo 1925 e dalla data medesima ha inizio altresì il servizio utile per conseguire i successivi aumenti.

Qualora le competenze a qualsiasi titolo attualmente percepite dal personale in servizio, dovessero essere ridotte, la differenza verrà conservata come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare, di concerto col Ministro per le finanze, tutte le altre disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto stabilisce l'art. 2 nei riguardi del trattamento economico del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 83. — SIROVICH.

TABELLA ANNESSA.

Tabella del personale aggregato in servizio nelle carceri delle nuove Provincie e degli assegni ad esso spettanti

Specie degli aggregati	Numero di essi	Assegno iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Medici	2	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
Id.	6	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
Id.	2	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	—
	10						
Cappellani	1	1,400	1,600	1,800	2,000	—	—
Id.	1	2,000	2,200	2,400	2,600	—	—
Id.	6	2,500	2,750	3,000	—	—	—
Id.	1	3,000	3,300	3,600	—	—	—
Id.	1	3,500	4,000	—	—	—	—
	10						
Maestri	1	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	—
Id.	4	2,500	2,900	3,300	3,700	—	—
Id.	2	3,500	4,000	—	—	—	—
	7						
Dirigenti tecnici . . .	1	10,000	11,000	12,000	—	—	—
Suore	10	2,000	2,200	2,400	—	—	—
Id.	3	2,500	2,750	3,000	—	—	—
Id.	2	3,000	3,300	3,600	—	—	—
Id.	1	3,500	4,000	—	—	—	—
	16						

N.B. – Per ogni singola categoria di aggregati si può nominare in ciascun gruppo un numero maggiore di funzionari, purchè si lascino altrettanti posti in meno nei gruppi superiori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
ROCCO.

Numero di pubblicazione 2543.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2242.

Abolizione di zone di servitù militari attorno alla Batteria Fresonara della piazza di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 giugno 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abolite la 2ª e 3ª zona di servitù militari attorno alla Batteria Fresonara della piazza di Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2544.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2224.

Radiazione della Regia torpediniera « Granatiere » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Granatiere » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 64. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2545.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. **2228.**

Approvazione dello statuto della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduta l'Ordinanza ministeriale 18 gennaio 1927, con la quale venne prorogato, per l'anno accademico 1926-1927, lo statuto provvisorio della Regia università di Macerata;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia università di Macerata annesso al presente decreto e, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 68. — CASATI.

Statuto della Regia università di Macerata.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Macerata è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario a senso dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 4.

I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti alla Università di Macerata e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 5.

L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Collegio dei professori, dei liberi docenti e degli studenti.

Il Rettore fa una breve relazione sul decorso anno accademico, e un oratore designato dalla Facoltà tiene un discorso sopra un argomento di carattere generale.

Art. 6.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche.

Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti.

Art. 7.

Nella Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso, e sempre che si tratti di materie comprese nell'àmbito delle scienze giuridiche ed economiche.

Entro il mese di maggio di ciascun anno, i liberi docenti debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il libero docente che per la prima volta intenda tenere il suo corso nella Regia università di Macerata, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 8.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà, e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Possono essere dichiarati pareggiati, a senso dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione, quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente.

Art. 9.

Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Facoltà, dopo aver classificati ed approvati i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale o privato. In base a tale coordinamento, sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

TITOLO II.

STUDENTI E DISCIPLINA.

Art. 10.

Gli studenti sono ammessi nella Università, al fine di ricevervi, insieme con l'istruzione scientifica, una adeguata educazione morale, intesa a sviluppare in essi le più alte qualità dello spirito.

Pertanto gli studenti debbono, in ogni momento e dovunque, mostrarsi degni dell'Istituto che li accoglie, e uniformarsi ai fini per i quali esso è istituito.

Art. 11.

Lo studente, al momento della immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del rego-

lamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 12.

Il congedo per altra Università può essere chiesto dallo studente, regolarmente inscritto, o fuori corso, non oltre il 30 dicembre, e può essere concesso dal Rettore, su domanda motivata e documentata anche con l'atto di consenso del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica, valgono le norme dello speciale regolamento, stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 14.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dalla Università.

Art. 15.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà, in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Il giudizio della Facoltà è definitivo.

Art. 16.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione delle sanzioni di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate nella Università di Macerata, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 17.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 18.

Il Consiglio di Facoltà potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 19.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto romano;
4. Statistica e demografia;
5. Economia politica;
6. Filosofia del diritto;
7. Diritto costituzionale;
8. Diritto ecclesiastico;
9. Storia del diritto italiano;
10. Diritto romano;
11. Diritto civile;
12. Diritto commerciale;
13. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
14. Scienze delle finanze e diritto finanziario;
15. Diritto penale;
16. Procedura penale;
17. Procedura civile;
18. Diritto internazionale;
19. Legislazione sindacale e del lavoro;
20. Diritto agrario;
21. Economia e statistica agraria;
22. Medicina legale;
23. Contabilità di Stato.

Tutti i corsi sono annuali, tranne quelli di cui ai numeri 9, 10, 11, 12, 13, 15, che sono biennali.

Gli insegnamenti di Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto ecclesiastico possono essere integrati con esercitazioni pratiche.

Art. 20.

Per il conseguimento della laurea è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Diritto costituzionale;
Statistica e demografia;
Economia politica.

Anno 2°:

Diritto romano;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto penale;
Storia del diritto italiano;
Diritto ecclesiastico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Anno 3°:

Diritto romano;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto penale;
Storia del diritto italiano;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
Procedura civile.

Anno 4°:

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
Diritto internazionale;
Procedura penale;
Medicina legale;
Due altri corsi di lezioni e due corsi di esercitazioni a scelta.

Art. 21.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate, altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 19, a condizioni però che il numero delle materie sia eguale a quello del piano proposto dalla Facoltà.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi.

Art. 22.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 23.

Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di laurea, ove non abbiano prima superato gli esami di profitto nelle materie costituenti il loro ordine di studi. Inoltre non potranno sostenere l'esame di Diritto romano, se non abbiano già superato quello di Istituzioni di diritto romano; nè potranno sostenere gli esami di Diritto civile, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto agrario, se non abbiano prima superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; nè gli esami di Diritto penale, Procedura penale, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Procedura civile, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Filosofia del diritto, Legislazione sindacale e del lavoro, se non abbiano superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto costituzionale; nè gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Economia e statistica agraria, prima di aver superato gli esami di Economia politica e di Statistica e demografia.

Per gli studenti provenienti da altre Università, il Consiglio della Facoltà stabilirà di volta in volta i limiti di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste:

1° in una dissertazione scritta sopra un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

2° nella discussione orale della dissertazione, e di due altri temi, scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

La materia della dissertazione e quelle dei temi orali debbono essere comprese tra gli insegnamenti della Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in doppia copia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame, insieme con la indicazione dei titoli dei temi orali.

Art. 25.

Gli esami hanno luogo normalmente alla chiusura annuale dei corsi.

In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto o di laurea più di due volte nello stesso anno accademico.

Agli effetti della tassa di esame, e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 26.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà, e sono composte di almeno tre Commissari, dei quali due debbono essere professori ufficiali della Facoltà e l'altro deve essere scelto tra i liberi docenti o tra i cultori della materia.

Art. 27.

Le Commissione per gli esami di laurea è composta, di regola, di undici membri, di cui uno almeno libero docente. In via eccezionale, i membri della Commissione possono essere meno di undici, ma non mai meno di sette, compreso sempre almeno un libero docente.

La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal Rettore, udita la Facoltà, ed è presieduta dal Preside della Facoltà, o, in sua assenza, dal professore di ruolo più anziano tra i presenti.

Art. 28.

Per la iscrizione di coloro che siano già forniti di altra laurea o diploma, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in lettere o in filosofia, in medicina e chirurgia, in scienze fisiche, matematiche e naturali, o in ingegneria, possono essere inscritti al secondo anno;

b) i laureati nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o nel Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze possono essere inscritti al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determinerà caso per caso i corsi da seguire e gli esami da superare.

In ogni caso, i laureati anzidetti dovranno possedere, agli effetti della iscrizione, il diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima, quanti sono gli anni di abbreviazione consentiti.

TITOLO IV.

ISTITUTO DI ESERCITAZIONI GIURIDICHE.

Art. 29.

E' costituito, presso la Facoltà di giurisprudenza, un Istituto di esercitazioni giuridiche, per lo sviluppo speciale della cultura dei giovani nelle scienze giuridiche, politiche e sociali e per il loro addestramento alla pratica forense.

L'Istituto funziona come seminario, a senso dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 30.

Prestano la loro opera nell'Istituto quei professori ufficiali che ogni anno saranno indicati dal Consiglio di Facoltà, ed eccezionalmente liberi docenti od altre persone di riconosciuta competenza, designate dalla Facoltà stessa. I professori ufficiali che prestano la loro opera nell'Istituto, eleg-

gono nel loro seno un direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al direttore di fissare anno per anno, sentito il Collegio degli insegnanti, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 31.

Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti inscritti al corso di giurisprudenza, e inoltre i laureati in giurisprudenza da non oltre due anni.

Ad ogni corso non possono essere inscritti più di quindici alunni, salvo apposita deliberazione del Consiglio. Qualora i richiedenti superino il numero di quindici, il Consiglio dei professori delibera quali tra i richiedenti debbano essere ammessi.

Art. 32.

Agli alunni che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal direttore dell'Istituto, in base a relazione dei rispettivi docenti, un certificato che deve essere controfirmato dal preside della Facoltà.

Art. 33.

L'Istituto può aprire concorsi a premio tra gli alunni iscritti, con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare la stampa dei lavori degli alunni, che ne siano meritevoli, negli « Annali » della Università.

Art. 34.

All'Istituto è annessa una biblioteca, retta da un apposito regolamento emanato dal Rettore, su proposta della Facoltà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2546.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2209.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari nella Regione Cumana, in Napoli.

2209. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari nella Regione Cumana, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2547.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2214.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni e Paolina Del Vecchio », in Sala Consilina.

N. 2214. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni e Paolina del Vecchio », in Sala Consilina, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1927.

Norme per l'esecuzione del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla revisione della circoscrizione metrica del Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla revisione della circoscrizione metrica del Regno;

Determina:

Art. 1.

La circoscrizione metrica stabilita dall'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1928.

Art. 2.

A decorrere dal 21 dicembre 1927, cesseranno di funzionare gli uffici metrici e del saggio e marchio dei metalli preziosi aventi sede nei seguenti comuni: Alba, Asti, Barletta, Biella, Casale Monferrato, Caserta, Castellammare di Stabia, Gaeta, Gallarate, Gallipoli, Ivrea, Lecco, Lodi, Melfi, Mondovì, Monteleone, Morbegno, Mortara, Oristano, Rimini, Saluzzo.

Art. 3.

Sono istituiti gli uffici metrici e del saggio e marchio dei metalli preziosi nei capoluoghi delle seguenti provincie: Aosta, Brindisi, Castrogiovanni, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti, Sondrio.

I detti uffici funzioneranno entro il primo bimestre 1928.

Le Amministrazioni municipali dei Comuni sedi dei nuovi uffici porranno, temporaneamente, a disposizione dell'Amministrazione metrica, convenienti locali, qualora, dentro il termine suddetto, non fossero ancora disponibili quelli definitivi.

Art. 4.

L'istituzione degli uffici metrici succursali di cui al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, è concessa esclusivamente su domanda delle Amministrazioni municipali dei Comuni ove gli uffici stessi debbono funzionare, presentate in seguito all'emissione del parere del competente Consiglio provinciale dell'economia.

Spetta, in ogni caso, ai Comuni stessi il diretto adempimento agli obblighi indicati nell'ultimo comma del detto articolo e nel presente decreto, salvo ogni rivalsa verso gli interessati nei modi che saranno dai Comuni stessi ritenuti convenienti.

Il personale subalterno degli uffici metrici succursali, ove non possa scegliersi tra quello comunale, dovrà esser estraneo all'industria metrica e con la stessa privo di ogni rapporto d'interessi. Comunque, esso dovrà risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione metrica.

I locali destinati ad uso degli uffici metrici succursali non potranno trovarsi negli stessi edifici ove siano le officine ed i depositi dei fabbricanti o negozianti metrici, nè in edifici contigui o prospettanti.

Le obbligazioni suddette dovranno contrarsi per periodi non inferiori ad un anno e, tre mesi prima della loro scadenza, dovranno confermarsi, ove si richiegga la proroga della concessione.

Sono a carico dei richiedenti le spese necessarie per le visite da parte dei funzionari metrici dei locali destinati all'istituzione degli uffici metrici succursali e per il riconoscimento della regolare esecuzione dei lavori d'adattamento e d'impianto necessari.

Art. 5.

L'Amministrazione metrica godrà dell'uso illimitato dei locali posti a sua disposizione per il funzionamento degli uffici metrici succursali. Essa determinerà il numero dei giorni e l'orario di funzionamento degli uffici stessi.

Per i servizi eventualmente concessi in giorni eccedenti quelli stabiliti, le indennità dovute al personale saranno a carico dei richiedenti.

Agli effetti della determinazione delle indennità dovute agli ufficiali metrici per i servizi a domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici durante il funzionamento normale degli uffici succursali, questi sono assimilati agli uffici metrici permanenti.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.
Variazioni all'elenco delle lavorazioni di breve durata e alle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 2, n. 10, e 3, 3° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e gli articoli 10 e 13 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Veduti il decreto Ministeriale 1° marzo 1927 - Anno V, modificato con decreto Ministeriale 30 luglio 1927 - Anno V, che determina, agli effetti della disoccupazione involontaria, le lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi, e il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, modificato con decreto Ministeriale 1° marzo 1927 - Anno V, col quale sono state approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta;

Ritenuta la necessità di apportare nuove variazioni all'elenco delle lavorazioni di breve durata e alle tabelle delle industrie con disoccupazione stagionale o di sosta;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi, annesso al decreto Ministeriale 1° marzo 1927 - Anno V, sono apportate le seguenti variazioni:

1° la voce « Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano » viene modificata in « Fabbricazione dei laterizi con lavorazione mista a mano e a macchina »;

2° la voce « Cernita e imbottamento delle foglie di tabacco (meno che per le provincie di Lecce, Taranto e Brindisi) » viene modificata in « Cernita ed imbottamento delle foglie di tabacco (meno che per le provincie di Lecce, Taranto, Brindisi, Bari e Foggia) ».

Art. 2.

Alle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta annesso al decreto Ministeriale 18 agosto 1925, sono apportate le seguenti variazioni:

1° è aggiunta a tutte le tabelle la seguente voce: « Lavorazione meccanica delle lastre di vetro: per il periodo di venti giorni dallo spegnimento dei forni dovuto a cause ricorrenti »;

2° alle tabelle per le provincie di Bari e Foggia è aggiunta la seguente voce: « Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco: per il periodo 1° agosto-31 ottobre »;

3° nella tabella per la provincia di Lecce la voce: « Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco: per il periodo 16 giugno-31 ottobre » viene modificata in « Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco: per il periodo 1° agosto-31 ottobre ».

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Pistoia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visto l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina del sig. Mario Bartoli a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati di Pistoia;

Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Mario Bartoli a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Pistoia.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Istituzione di agenzie nel territorio di competenza delle Casse circondariali di malattia di Gorizia, Bolzano, Pola, Parenzo e Pisino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, che estende alle nuove Provincie le leggi di assicurazione sociale;

Ritenuta la necessità di istituire nuove agenzie nel territorio di competenza delle Casse circondariali di malattia di Gorizia, Bolzano, Pola, Parenzo e Pisino;

Decreta:

Articolo unico.

E' ordinata la istituzione di agenzie ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nei comuni di Tolmino, Cormons, Gradisca ed Aidussina per la Cassa circondariale di malattia di Gorizia; nei comuni di Rovigno e Lussino per quella di Pola, nel comune di Ortisei per quella di Bolzano, nel comune di Umago per quella di Parenzo, e nel comune di Albona per quella di Pisino, la giurisdizione di ciascuna delle quali sarà determinata con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della rispettiva Cassa circondariale di malattia da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale sentito il prefetto della Provincia.

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visto l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina del sig. Brasey Loris a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Caltanissetta;

Ritenuto che detta nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Brasey Loris a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Caltanissetta.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Udine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visto l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Visto il precedente decreto 13 aprile 1927 di approvazione della nomina del sig. Barbettani Ugo a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Reggio Calabria;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione, facendo presente la necessità che, per ragioni di servizio il Barbettani venga trasferito dall'Ufficio provinciale di Reggio Calabria a quello di Udine, chiede l'approvazione della nomina dello stesso a dirigente di quest'ultimo Ufficio;

Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Ugo Barbettani a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Udine.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale mista per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dell'on. senatore Teresio Borsalino a presidente della dipendente Unione industriale mista, per la provincia di Alessandria;

Ritenuto che la predetta nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. senatore Teresio Borsalino a presidente dell'Unione industriale mista per la provincia di Alessandria.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.
Approvazione della nomina dei segretari generali di Uffici provinciali dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 1130, nonchè l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti;
Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti con successivo decreto;
Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli uffici provinciali della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:
Aquila: Maitilasso Domenico.
Grosseto: Domenichini Lino.
Lucca: Panconesi Gino.
Piacenza: Serra Alceste.
Pisa: Fossa cav. Davide.
Rieti: Dall'Asta G. Maria.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 6 dicembre 1927.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 16 ottobre 1926 presentata dalla signora Maria Steininger per la riduzione del suo cognome Steininger in quello di « Sassoli ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza della richiedente, non è stata fatta opposizione;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Steininger, figlio del fu Giuseppe e di Stedile Regina, nata a Grigno il 25 settembre 1900, è ridotto nella forma italiana di « Sassoli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 12 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.73	Belgrado	32.55
Svizzera	356.45	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	90.14	Albania (Franco oro)	358.25
Olanda	7.478	Norvegia	4.91
Spagna	307.45	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.58	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.41	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.96
Praga	54.85	Rendita 3,50 %	70.40
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.98	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.91	Consolidato 5 %	80.75
New York	18.458	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.45
Oro	356.15		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.